

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26 E 27 GIUGNO 2012**

**predisposta ai sensi dell'articolo 72 del regolamento adottato con delibera
CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente modificato ed
integrato (il "Regolamento Emittenti" e, complessivamente, la "Relazione") in
conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti**

* * * *

*La presente documentazione non è destinata alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti (inclusi i suoi distretti e i protettorati, ogni Stato degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia). Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "**Securities Act**").*

Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero a, per conto o a beneficio, di "U.S. Persons" (secondo la definizione fornita dal Regulation S del Securities Act) salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.

La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.

*These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "**Securities Act**"). The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of Securities for sale in Canada, Japan or Australia.*

* * * *

Signori partecipanti,

siete stati nuovamente convocati in sede straordinaria per confermare - in via di cautela anche ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, cod. civ. - tutte le deliberazioni assunte in parte straordinaria nel corso della seduta assembleare del 19 marzo 2012 al fine di sanare ogni possibile vizio delle medesime deliberazioni.

Si ricorda in proposito che, con comunicato congiunto del 9 maggio 2012, i soci Sator Private Equity Fund "A" L.P. e Palladio Finanziaria S.p.A. hanno comunicato, tra l'altro, la decisione di impugnare ai sensi degli art. 2377 e 2378 c.c., le deliberazioni assembleari di cui al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno (autorizzazione all'emissione di una nuova categoria di azioni di risparmio e aumento di capitale in opzione) della menzionata assemblea straordinaria della Società in quanto – come emerge dalla lettura del comunicato – *“si ritiene che Premafin [...] abbia espresso illegittimamente il proprio voto, che è risultato determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni”*.

In proposito si ricorda, inoltre, che:

- nell'ambito degli accordi stipulati tra Premafin HP S.p.A. (“**Premafin**”) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“**UGF**”) il 29 gennaio 2012, quest'ultima si è, tra l'altro, impegnata irrevocabilmente nei confronti - si riporta testualmente - *“di tutti gli amministratori e sindaci in carica negli ultimi cinque anni (2007-2011) rispettivamente in Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o nelle rispettive controllate (i "Terzi Beneficiari"):* (i) *a non proporre e, in ogni caso, a votare contro – e, con riferimento a società indirettamente controllate da UGF, a far sì che non siano proposte dai rispettivi soci di controllo e che questi votino contro - eventuali proposte di esercizio dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 cod. civ., e comunque a non proporre [...] azioni giudiziarie di altra natura, nei confronti di Terzi Beneficiari per l'operato e per l'attività svolta nella qualità di amministratore o sindaco delle predette società fino alla data odierna”* (cioè, alla data del 29 gennaio 2012);
- con comunicazione in data 18 aprile 2012, al termine di un procedimento avviato con nota del 28 marzo 2012, la Consob ha richiesto a Premafin e UGF di diffondere un comunicato stampa nel quale informare il mercato che, a giudizio della stessa Consob, la pattuizione sopra menzionata concernente l'impegno di voto assunto da UGF è rilevante sotto il profilo parasociale ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 58/98 (il “**TUF**”) e, pertanto, soggetta al relativo regime di pubblicità;

- UGF e Premafin hanno diffuso il richiesto comunicato stampa il 19 aprile 2012 e provveduto nei giorni seguenti ad assolvere gli adempimenti richiesti dall'art. 122 del TUF.

In considerazione dei tempi con cui si sono sviluppati gli eventi sopra indicati, nel corso dell'assemblea del 19 marzo 2012 non era stato possibile dichiarare l'esistenza di pattuizioni tra Premafin e UGF di potenziale natura parasociale, come richiesto invece dall'art. 2341-*ter*, primo comma, cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. (di seguito anche "**Fonsai**" o la "**Società**") ha pertanto ritenuto opportuno, senza entrare nel merito della questione circa la ritenuta rilevanza parasociale della clausola in esame, convocare nuovamente - in via di cautela anche ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, cod. civ. - l'assemblea straordinaria per confermare le deliberazioni assunte il 19 marzo 2012 al fine di evitare che queste possano essere impugnate con i gravi ed evidenti rischi che questo comporterebbe per la Società.

La presente relazione illustrativa riflette, con alcuni adattamenti, il contenuto della relazione pubblicata il 24 febbraio 2012 per l'assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 (come successivamente integrata, su istanza della Consob, il 18 marzo 2012) aggiornata - per quanto riguarda l'argomento relativo all'aumento di capitale sociale - con le informazioni rese nel frattempo disponibili.

Si segnala per completezza che, alla data della presente Relazione, le deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 non sono ancora divenute efficaci in quanto, con comunicazione del 2 maggio 2012, l'ISVAP ha informato la Società di aver interrotto il procedimento autorizzativo di cui all'art. 196 del codice delle assicurazioni. Pertanto, il disposto statutario in vigore alla data della presente Relazione non ancora recepisce le modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2012.

1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori partecipanti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria di Fonsai per confermare l'approvazione della proposta di procedere all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione della Società, attualmente pari a Euro 1,00, con conseguente modifica degli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale. Tale proposta va collocata nell'ambito dell'operazione di rafforzamento patrimoniale della Società sottoposta all'assemblea.

Si ricorda preliminarmente che la possibilità di emettere azioni prive del valore nominale è espressamente prevista dal codice civile (articoli 2328 e 2346).

In caso di eliminazione dell'indicazione del valore nominale, lo statuto indicherà soltanto il capitale nominale ed il numero delle azioni emesse. La partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa non in una cifra monetaria, ma in una percentuale rispetto al numero complessivo delle azioni emesse, fermo restando che si tratterà comunque di azioni il cui valore nominale, pur non più espresso, tuttavia esiste, essendo sempre implicitamente individuabile rapportando l'ammontare complessivo del capitale nominale al numero totale delle partecipazioni azionarie emesse (c.d. "*valore di parità contabile implicito*"). Pertanto, una variazione del solo ammontare del capitale sociale, fermo quindi restando il numero delle azioni emesse, oppure una variazione del solo numero complessivo delle azioni in circolazione, fermo quindi restando l'importo del capitale sociale, determinerà una variazione del valore di parità contabile implicito delle azioni emesse.

L'eliminazione del valore nominale espresso rappresenta uno strumento di flessibilità e di semplificazione amministrativa che può rivelarsi utile, tra l'altro, in caso di operazioni sul capitale, quale quella di cui al quarto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, di cui si dirà più oltre, in quanto vengono eliminati i problemi connessi alla presenza del valore nominale fissato in una cifra predeterminata.

In particolare, l'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni consente una maggiore flessibilità di fondamentale interesse per la Società, specie in periodi di forte volatilità dei prezzi di borsa. In particolare, l'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni consente, nella strutturazione delle operazioni di aumento di capitale, l'emissione di nuove azioni ad un prezzo anche inferiore alla preesistente parità contabile. In mancanza di valore nominale, infatti, l'emittente può stabilire liberamente il numero delle azioni da emettere a fronte di un determinato importo di capitale ed eventuale relativo sovrapprezzo, così dunque liberamente determinando il prezzo di emissione delle azioni medesime: l'unico vincolo è quello previsto dall'articolo 2346, comma 5, del codice civile, ai sensi del quale il valore dei conferimenti non può essere inferiore all'ammontare complessivo dell'aumento di capitale. La proposta eliminazione dell'attuale valore nominale riguarda, come del resto non potrebbe che riguardare, sia le azioni ordinarie che quelle di risparmio. Si evidenzia, peraltro, che il valore nominale unitario assume rilevanza – nell'ambito della disciplina statutaria della Società – sia per la determinazione del dividendo spettante agli azionisti (ordinari e di risparmio), sia per l'individuazione di certi diritti spettanti agli azionisti di risparmio in tema di partecipazione alle perdite e di riduzione del capitale.

Più specificamente, l'articolo 27 dello statuto sociale, nella sua attuale versione, individua il valore nominale unitario quale parametro della determinazione del dividendo spettante alle azioni di risparmio.

In conseguenza dell'eliminazione del riferimento al valore nominale unitario, si propone di sostituire l'attuale riferimento a detto valore con un parametro numerico fissato in un valore corrispondente al nominale unitario delle azioni – nonché, conseguentemente, alla sua parità contabile implicita alla data della presente Relazione – pari ad Euro 1,00.

In sede di distribuzione degli utili, le azioni di risparmio riceveranno pertanto un privilegio pari al 6,5% di Euro 1,00 per azione (e, dunque, di Euro 0,065). L'eventuale parte rimanente dell'utile sarà poi ripartita tra azioni ordinarie e azioni di risparmio in modo tale che a queste ultime spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle prime, in misura pari al 5,2% di Euro 1,00 (e, dunque, di Euro 0,052).

Nella medesima prospettiva si propone di aggiornare la disciplina del diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite, prevedendo che eventuali perdite di capitale non colpiscano le azioni di risparmio se non nella parte che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie. Del pari, nel caso di scioglimento della Società, la prelazione delle azioni di risparmio nel rimborso del capitale, a seguito della modifica statutaria, non sarà più riferita al loro

valore nominale, ma fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Ciò precisato, si propone di modificare lo statuto sociale al fine di eliminare ogni menzione relativa al valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio, indicando, pertanto, all'art. 5 l'importo complessivo del capitale sociale, il numero di azioni in cui è frazionato ed eliminando l'indicazione del loro valore nominale unitario. Inoltre, verranno modificati gli artt. 6, 27 e 31 dello statuto per riflettere l'avvenuta introduzione del parametro numerico puntuale nell'ambito della disciplina di taluni diritti degli azioni di risparmio (art. 6), della determinazione del dividendo spettante agli azionisti (art. 27) e della determinazione del privilegio in fase di liquidazione (art. 31). In linea con la prassi per operazioni similari, all'art. 6 è stata infine riformulata l'ultima parte del comma 5 al fine di chiarirne i termini di applicazione alla luce delle modifiche in esame.

Al fine di allineare il *wording* dello statuto all'evoluzione normativa, proponiamo infine – con l'occasione – di modificare l'ultimo capoverso dell'art. 5 sostituendo “revisione legale” a “revisione contabile”.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 5 (Misura del capitale)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 367.047.470 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro cadauna; - n. 127.683.666 azioni di risparmio del valore nominale di 1,00 Euro cadauna. 	<p>Art. 5 (Misura del capitale)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 367.047.470 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro cadauna <u>senza indicazione di valore nominale;</u> - n. 127.683.666 azioni di risparmio del valore nominale di 1,00 Euro cadauna <u>senza indicazione di valore nominale.</u>

<p>Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>Invariato</p>
--	------------------

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.	Invariato
In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci	In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci

per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.	per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile legale.
Art. 6 (Azioni)	Art. 6 (Azioni)
Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.	Invariato
Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.	Invariato
Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.	Invariato
Il valore nominale complessivo delle azioni di risparmio non può superare la metà del capitale sociale.	Il valore nominale complessivo numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.
Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il	Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la

<p>dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.</p>	<p>distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle <u>ha effetto sulle</u> azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle <u>non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle</u> altre azioni. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.</p> <p><u>Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.</u></p>
<p>In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 27 (Ripartizione degli utili)</p>	<p>Art. 27 (Ripartizione degli utili)</p>
<p>Gli utili risultanti dal bilancio approvato</p>	<p>Gli utili risultanti dal bilancio approvato</p>

<p>dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino al 6,5% del loro valore nominale. - la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 5,2% del valore nominale dell'azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali. 	<p>dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino al 6,5% del loro valore nominale ad Euro 0,065 per azione.; - la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 5,2% del valore nominale dell'azione ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.
<p>Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 6,5% del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p>	<p>Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 6,5% del loro valore nominale ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p>
<p>Art. 31 (Liquidazione)</p>	<p>Art. 31 (Liquidazione)</p>
<p>In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.</p> <p>I possessori di azioni di risparmio hanno</p>	<p>In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.</p> <p>I possessori di azioni di risparmio hanno</p>

<p>prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale delle azioni stesse.</p> <p>Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.</p>	<p>prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione per l'intero valore nominale delle azioni stesse.</p> <p>Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.</p>
---	---

La presente proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio e di introduzione di un parametro numerico puntuale non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la proposta non è soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Si segnala infine che la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, le modifiche statutarie conseguenti sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;*

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

- 1) *di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di Fondiaria - SAI S.p.A., ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del codice civile;*

- 2) *di sostituire i riferimenti, anche percentuali, al valore nominale delle azioni contenuti negli articoli 6, 27 e 31 dello statuto sociale con un importo determinato sulla base dell'attuale parità contabile implicita delle stesse di Euro 1,00;*
- 3) *di adeguare alla eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni le disposizioni, contenute nell'articolo 6 dello statuto sociale, relative al limite massimo quantitativo delle azioni di risparmio e al diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite;*
- 4) *di modificare gli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale come segue:*

Art. 5 – Misura del capitale:

“Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:

- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;*
- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.*

Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il

prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.”

Art. 6 – Azioni:

“Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.”

Art. 27 – Ripartizione degli utili:

“Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;

- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.”

Art. 31 – Liquidazione:

“In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.”

- 5) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge.*

* * * *

2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di FONDIARIA-SAI S.p.A. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori partecipanti,

siete stati inoltre convocati in assemblea straordinaria per confermare l'approvazione della proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di Fonsai.

L'effettuazione di un raggruppamento azionario, con la conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione, consentirebbe di facilitare la gestione amministrativa delle azioni stesse (ordinarie e di risparmio) nell'interesse degli azionisti attuali e futuri.

Va ricordato in proposito che un'operazione di raggruppamento azionario non ha di per sé influenza sul valore della partecipazione posseduta: gli azionisti (ordinari e di risparmio) vedrebbero diminuire il numero di azioni in portafoglio e, nel contempo, aumentare il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale dell'investimento a parità di altre condizioni.

Per le motivazioni sopra illustrate, si propone all'odierna Assemblea di autorizzare il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio secondo un rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti e di n. 1 azione di risparmio ogni n. 100 azioni di risparmio esistenti.

Compatibilmente con le esigenze derivanti dall'opportunità di procedere senza indugio, ad esito dell'ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni, all'avvio dell'offerta delle azioni in opzione in esecuzione dell'aumento di capitale di cui al quarto punto all'ordine del giorno, è previsto che tale raggruppamento venga eseguito prima dell'inizio dell'aumento di capitale nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana e le altre Autorità competenti.

Il Consiglio di Amministrazione terrà conto del raggruppamento nella determinazione delle condizioni dell'aumento di capitale medesimo.

Al fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione di raggruppamento, si renderà necessario l'annullamento di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio di proprietà di un azionista che si renderà a ciò disponibile ovvero, in difetto, della Società stessa, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale. Le operazioni di raggruppamento saranno effettuate ai sensi della normativa applicabile degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli soci e la gestione di eventuali resti che dovessero emergere dalle stesse, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti stessi un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli, o commissioni.

Alla luce di quanto precede, lo statuto sociale di Fonsai dovrebbe essere variato, come di seguito riportato, tenuto conto del raggruppamento.

Di seguito si riportano gli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo risultante a seguito delle modifiche riguardanti l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Testo di riferimento	Testo Proposto
Art. 5 (Misura del capitale)	Art. 5 (Misura del capitale)
Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in: - n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale; - n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.	Invariato
Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato

<p>Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.</p>	<p>Invariato</p>
<p>In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.</p>	<p>Invariato</p>
	<p><u>L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di</u></p>

	<u>risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.</u>
Art. 6 (Azioni)	Art. 6 (Azioni)
Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.	Invariato
Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.	Invariato
Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.	Invariato
Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.	Invariato
Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la	Invariato

<p>maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.</p> <p>Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.</p>	
<p>In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.</p>	<p>Invariato</p>
	<p><u>A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al quinto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.</u></p>
<p>Art. 27 (Ripartizione degli utili)</p>	<p>Art. 27 (Ripartizione degli utili)</p>

<p>Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione; - la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali. 	<p>Invariato</p>
<p>Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p>	<p>Invariato</p>
	<p><u>A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione.</u></p>

Art. 31 (Liquidazione)	Art. 31 (Liquidazione)
<p>In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.</p> <p>I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.</p> <p>Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.</p>	<p>Invariato</p>
	<p><u>A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.</u></p>

La presente proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la stessa non è soggetta all'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Si segnala infine che la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, le modifiche statutarie conseguenti sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;*

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall’assemblea del 19 marzo 2012:

- 1) *di raggruppare, in data da determinarsi di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 (cento) azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell’operazione, di n. 70 (settanta) azioni ordinarie e di n. 66 (sessantasei) azioni di risparmio di proprietà di un azionista che si rendesse a ciò disponibile ovvero, in difetto, della Società stessa, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale il quale sarà pertanto diviso in n. 3.670.474 (tremilioniseicentosestantamilaquattrocentosettantaquattro) azioni ordinarie e n. 1.276.836 (unmilione duecentosettantaseimilaottocentotrentasei) azioni di risparmio;*
- 2) *di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati, a seguito della eliminazione dell’indicazione del valore nominale, i privilegi delle azioni di risparmio contenuti negli articoli 6, 27 e 31 dello statuto sociale;*
- 3) *di modificare conseguentemente gli articoli 5, 6, 27 e 31 dello statuto sociale come segue:*

Art. 5 – Misura del Capitale:

“Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:

- *n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;*
- *n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.*

Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.”

Art. 6 – Azioni:

“Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al quinto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.”;

Art. 27 – Ripartizione degli utili:

“Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;*
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la*

misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione”;

Art. 31 – Liquidazione:

“In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.”;

- 4) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; (b) adottare ogni e più opportuna misura a tutela dei portatori di un numero di azioni rappresentative del capitale sociale inferiore a (o non multiplo di) 100 (cento); (c) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; (d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più*

efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; (f) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni agli articoli 5, 6, 27 e 31 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni.

* * * *

3. Modifica degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea speciale), 27 (Ripartizione degli utili) e 31 (Liquidazione) dello statuto sociale, al fine di consentire alla Società di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori partecipanti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per confermare l'approvazione di alcune modifiche allo statuto sociale al fine di consentire alla Società di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente. Questa modifica – che riguarda gli artt. 6, 10, 27 e 31 dello statuto – è strettamente funzionale all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al successivo punto all'ordine del giorno. Come sarà esaminato più avanti nel dettaglio, infatti, detta proposta di aumento di capitale prevede l'emissione di (i) azioni ordinarie da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie e (ii) azioni di risparmio di una nuova categoria (che, per comodità espositiva, saranno indicate come azioni di risparmio di categoria B) da offrire in opzione ai titolari delle azioni di risparmio già in circolazione (che, per comodità espositiva, saranno indicate come azioni di risparmio di categoria A).

La presente proposta prevede che le azioni di risparmio di categoria B siano dotate degli stessi diritti delle azioni di risparmio di categoria A, con il parametro di riferimento per la determinazione del privilegio ancorato alla “parità contabile media della categoria”, da intendersi come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle azioni di risparmio della categoria B ed il numero complessivo delle azioni della categoria medesima. Tale parametro, in sede di prima emissione delle azioni di risparmio della categoria B, coinciderà dunque con la porzione del prezzo di emissione che sarà imputata a capitale. Nel corso del tempo, peraltro, il parametro potrà variare a seguito di nuove emissioni di azioni di categoria B, in dipendenza dell'importo del prezzo di sottoscrizione che, nel contesto di tali nuovi eventuali emissioni, sarà

imputato a capitale sociale. Le modifiche proposte consistono dunque nell'adeguamento degli artt. 6, 10, 27 e 31 dello statuto – che contengono le previsioni statutarie di riferimento per le azioni di risparmio di categoria A – in modo da inserire una corrispondente disciplina per le azioni di risparmio di categoria B secondo il criterio sopra indicato.

Di seguito si riportano le proposte di modifica degli artt. 6, 10, 27 e 31 dello statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo risultante a seguito delle modifiche riguardanti i precedenti punti all'ordine del giorno.

Testo di riferimento	Testo proposto
<p>Art. 6 (Azioni)</p> <p>Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.</p>	<p>Art. 6 (Azioni)</p> <p>Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.</p> <p><u>La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (di seguito, le “Azioni di Categoria A”) e azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le “Azioni di Categoria B” e, insieme alle Azioni di Categoria A, le “Azioni di Risparmio”).</u></p> <p><u>Le Azioni di Categoria A e le Azioni di Categoria B attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.</u></p>
<p>Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Il numero delle azioni di risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.</p>	<p>Il numero delle aAzioni di €Risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.</p>
<p>Alle azioni di risparmio spetta il privilegio</p>	<p>Alle aAzioni di €Risparmio spetta il</p>

nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società, **nell'ordine, le Azioni di Categoria A** esse hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione **e le Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Categoria B")**. Le **azioni di risparmio** possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle **azioni di risparmio** non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le **azioni di risparmio** hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle **azioni di risparmio** se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o

<p>Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente.</p>	<p>frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio Azioni di Categoria A saranno modificati in modo conseguente.</p>
<p>In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.</p>	<p>In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di delle Azioni di €Risparmio della società, le aAzioni di €Risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella e speciale.</p>
<p>Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.</p>	<p>Al rappresentanti e comuni degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle aAzioni di €Risparmio.</p>
<p>A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al quinto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.</p>	<p>A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al quinto sesto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.</p>
<p>Art. 10 (Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea speciale)</p>	<p>Art. 10 (Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea speciale)</p>
<p>Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina,</p>	<p>Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina,</p>

<p>rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.</p> <p>All'assemblea speciale e al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.</p>	<p>rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.</p> <p>All'assemblea speciale e al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.</p>
<p>Art. 27 (Ripartizione degli utili)</p>	<p>Art. 27 (Ripartizione degli utili)</p>
<p>Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione; - la rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali. 	<p>Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti <u>secondo l'ordine come che</u> segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle azioni di risparmio <u>Azioni di Categoria A</u> un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione; - <u>alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;</u> - la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio <u>Azioni di Categoria A</u> spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 0,052 per azione, <u>e alle Azioni di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;</u> salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

<p>Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p>	<p>Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio <u>Azioni di Categoria A</u> un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione <u>e/o alle Azioni di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B</u>, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p>
<p>A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 31 (Liquidazione)</p>	<p>Art. 31 (Liquidazione)</p>
<p>In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.</p> <p>I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.</p> <p>Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.</p>	<p>In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.</p> <p>I possessori di azioni di risparmio <u>Azioni di Categoria A</u> hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.</p> <p><u>I possessori di Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B.</u></p> <p>Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.</p>
<p>A seguito dell'esecuzione del</p>	<p>Invariato</p>

<p>raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.</p>	
--	--

Le proposte di modifica degli artt. 6, 10, 27 e 31 dello statuto non integrano fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la proposta non è soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Si segnala infine che la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, le modifiche statutarie conseguenti sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;*

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

- 1) *di approvare che la Società possa emettere nuove azioni di risparmio (di seguito le “Azioni di Categoria B”) aventi le stesse caratteristiche delle azioni di risparmio già in circolazione (di seguito le “Azioni di Categoria A”) ad eccezione di quanto segue:*
 - *prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria, intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle*

- Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti (di seguito la “Parità Contabile delle Azioni di Categoria B”);*
- *dividendo privilegiato, dopo quello di euro 6,5 (sei virgola cinque) spettante alle Azioni di Categoria A, fino ad un importo pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento) della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;*
 - *dividendo complessivo maggiorato rispetto alle azioni ordinarie pari al 5,2% (cinque virgola due per cento) della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;*
 - *prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale in caso di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;*
- 2) *di modificare gli articoli 6, 10, 27 e 31 dello statuto sociale di Fondiaria - SAI S.p.A. secondo la formulazione di seguito indicata:*

Art. 6 – Azioni:

“La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (di seguito, le “Azioni di Categoria A”) e azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le “Azioni di Categoria B”) e, insieme alle Azioni di Categoria A, le “Azioni di Risparmio”.

Le Azioni di Categoria A e le Azioni di Categoria B attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle Azioni di Risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle Azioni di Risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società, nell'ordine, le Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione e le Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti) (di seguito, la “Parità Contabile delle Azioni di Categoria B”). Le Azioni di Risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle Azioni di Risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della

società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle Azioni di Risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle Azioni di Categoria A saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o delle Azioni di Risparmio della società, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quelle speciali.

Ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, l'importo di Euro 1,00 per azione indicato al sesto comma del presente articolo risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione.”;

Art. 10 – Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblee speciali

“Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Alle assemblee speciali e ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.”

Art. 27 – Ripartizione degli utili:

“Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti secondo l'ordine che segue:

- alle Azioni di Categoria A un dividendo privilegiato fino ad Euro 0,065 per azione;*
- alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;*
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio in modo che alle Azioni di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie,*

in misura pari ad Euro 0,052 per azione, e alle Azioni di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,065 per azione e/o alle Azioni di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, i sopra indicati importi di Euro 0,065 per azione e di Euro 0,052 per azione risulteranno aumentati, rispettivamente, a Euro 6,5 e a Euro 5,2 per azione”.

Art. 31 – Liquidazione:

“In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione.

I possessori di Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento delle azioni deliberato dall'Assemblea straordinaria del [...] 2012, il sopra indicato importo di Euro 1,00 per azione risulterà aumentato a Euro 100,00 per azione”;

- 3) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge e (b) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni agli articoli 6, 10, 27 e 31 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni.”*

* * * *

4. Aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie e azioni di risparmio di nuova categoria da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori partecipanti,

siete stati inoltre convocati in assemblea straordinaria per confermare l'approvazione della proposta di aumento di capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni di risparmio di categoria B aventi le caratteristiche illustrate nel precedente punto all'ordine del giorno (le "**Azioni di Categoria B**"), da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di azioni di risparmio in circolazione della Società (le "**Azioni di Categoria A**"), ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma del codice civile (l' "**Aumento di Capitale**").

Si propone inoltre di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'Aumento di Capitale e, in particolare, il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie e quello delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi) da determinarsi nell'imminenza dell'offerta in opzione tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato nonché delle prassi di mercato, nonché di stabilire il numero di azioni da emettere e il relativo rapporto di opzione.

1. Motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale in rapporto anche all'andamento gestionale della società.

L'Aumento di Capitale si pone l'obiettivo di consentire un rafforzamento patrimoniale del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI (il "**Gruppo**"), alla luce dei recenti risultati economici nell'attuale contesto congiunturale del mercato assicurativo e finanziario e si

prefigge, anche in via complementare ad altre iniziative, di riportare il margine di solvibilità consolidato del Gruppo al livello indicato dagli obiettivi di *Risk Tolerance* stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella misura del 120%.

Come comunicato al mercato in data 12 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva in quella sede dato incarico all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale di approfondire le possibili iniziative da proporre al Consiglio stesso in ordine ad interventi di patrimonializzazione, anche strutturali, nel breve periodo. Al fine di rendere massimamente efficace e tempestiva tale attività, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di avvalersi di un primario *advisor* finanziario indipendente, individuato in Goldman Sachs International.

Successivamente, in data 23 dicembre 2011, come comunicato al mercato in pari data, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva quindi esaminato i risultati delle attività svolte dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale con l'assistenza di detto *advisor* circa le possibili iniziative in ordine a interventi di patrimonializzazione da intraprendere nel breve periodo al fine di riportare il margine di solvibilità consolidato al di sopra di detta soglia del 120%.

In occasione di detta riunione, il Consiglio aveva esaminato stime preliminari di preconsuntivo relative all'esercizio 2011, che evidenziavano una previsione di perdita, al netto delle imposte, di € 925 milioni e un *solvency ratio* stimato – tenuto conto degli effetti del regolamento Isvap n. 37/2011, pari a circa 21 punti percentuali – intorno al 90%.

Il Consiglio di Amministrazione della Società aveva successivamente esaminato – nella riunione del 29 gennaio 2012 – un aggiornamento di dette stime preliminari, che conduceva ad una previsione di perdita, al netto delle imposte, di € 1.105 milioni e ad un *solvency ratio* stimato – tenuto conto sempre degli effetti sopra richiamati – intorno al 75%.

Tali stime aggiornate, nonostante l'andamento operativo e gestionale dell'ultima parte dell'esercizio 2011 avesse confermato il *trend* positivo già emerso nel corso dell'esercizio, erano l'effetto di componenti negative non ripetibili riguardanti essenzialmente:

- adeguamenti delle riserve sinistri del ramo RC Auto nell'ordine di € 790 milioni circa, collegati all'effetto combinato di due fattori: (i) aggiornamento dei dati di riferimento all'ultima chiusura contabile disponibile a gennaio (mese di dicembre 2011) e (ii) conclusione dei processi di affinamento dei modelli statistico attuariali sviluppati con riferimento alle serie storiche dei principali parametri della

sinistralità del portafoglio. Si precisa peraltro che tale effetto, non ripetibile, era almeno in parte compensato dall'ulteriore miglioramento dell'andamento tecnico registrato anche nel mese di dicembre 2011, riveniente dall'ulteriore riduzione della frequenza dei sinistri RC Auto;

- adeguamenti di valore del portafoglio azionario del comparto “disponibile per la vendita” e obbligazionario (quest'ultimo relativo esclusivamente ai titoli di stato greci in portafoglio), nell'ordine di € 350 milioni;
- svalutazioni di immobili per complessivi circa € 310 milioni a seguito delle valutazioni effettuate sul patrimonio immobiliare del Gruppo alla luce delle nuove perizie acquisite;
- svalutazione di avviamenti stimata in circa € 120 milioni.

L'Isvap, con lettera del 10 gennaio 2012, aveva rilevato la grave carenza del requisito di solvibilità corretta richiedendo l'impegno a realizzare iniziative per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura.

L'Aumento di Capitale va quindi nel senso indicato anche dall'Isvap.

Il *trend* positivo registrato nell'ultima parte dell'esercizio 2011 è proseguito nei primi mesi del 2012 ed ha trovato riscontro nei conti consolidati al 31 marzo 2012 approvati dalla Società il 10 maggio 2012 (per maggiori informazioni cfr. paragrafo 3 che segue).

Si segnala in proposito che, con lettera del 6 marzo 2012, l'azionista Premafin aveva richiesto alla Società di valutare se *“alla luce del positivo andamento registrato dai mercati nonché del positivo andamento gestionale di Fondiaria SAI nei primi mesi dell'anno, sulla base di un aggiornamento della situazione di solvibilità consolidata, si ritenga di confermare o meno agli azionisti la quantificazione del deliberando aumento di capitale”*.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 15 marzo 2012 aveva esaminato, anche alla luce delle richieste formulate dalla controllante Premafin con la citata lettera, gli approfondimenti effettuati dagli *advisor* finanziari incaricati Goldman Sachs e Citi, che, nel quadro macroeconomico di riferimento, avevano analizzato l'evoluzione della situazione di solvibilità consolidata della Compagnia e rappresentato gli impatti in relazione a vari ipotetici livelli di ricapitalizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione – tenendo in considerazione la temporaneità dei benefici *ex* Regolamento ISVAP 37/2011, la persistente volatilità dei mercati azionario, obbligazionario *corporate* e governativo, nonché la necessità di assicurare in via stabile e duratura un adeguato livello di patrimonializzazione – aveva ritenuto, sentito il parere degli *advisor*, di non modificare l'entità dell'aumento di capitale proposto.

Si segnala che un aumento di capitale nell'importo massimo proposto determinerebbe un margine di solvibilità corretto proforma al 31 dicembre 2011 pari al 125% mentre, in base alle quotazioni del 30 aprile 2012, lo stesso si attesterebbe al 136,2%, in ogni caso superiore all'obiettivo di *risk tolerance* definito dal Consiglio, pari al 120%.

2. Operazione di integrazione con il Gruppo Unipol

In data 29 gennaio 2012 UGF aveva reso noto di aver raggiunto con Premafin un accordo avente ad oggetto i reciproci impegni con riguardo alla realizzazione di un progetto di integrazione per fusione tra la Società, Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin e Milano Assicurazioni S.p.A.. Nell'ambito di tale progetto di integrazione è previsto che Premafin deliberi un aumento di capitale sociale riservato a UGF per massimi Euro 400.000.000 funzionale a dotare Premafin delle risorse finanziarie necessarie per consentire alla stessa Premafin e alla sua controllata Finadin S.p.A. di partecipare, per le quote di rispettiva competenza, all'Aumento di Capitale oggetto del presente punto di questa Relazione. Per tale via UGF acquisirebbe indirettamente il controllo del Gruppo Fondiaria-SAI.

Secondo quanto rappresentato al mercato, l'efficacia dell'accordo risulta subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, costituite, tra l'altro, dal rilascio delle autorizzazioni richieste dalle competenti Autorità di vigilanza e dal riconoscimento in favore di Unipol, da parte della Consob, della esenzione dall'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto sulle azioni di Premafin, Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2012, prendendo atto dell'intervenuta sottoscrizione dell'accordo fra UGF e Premafin, aveva deliberato di avviare le opportune attività istruttorie in relazione alla prospettata integrazione, finalizzate alla formulazione delle successive proposte da presentare agli organi deliberanti.

Alla stessa data, Mediobanca – che aveva assunto alla fine di dicembre l'incarico di organizzare un consorzio di garanzia in relazione all'ipotesi di aumento deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2011, per un importo di massimi Euro 750 milioni – aveva formulato una nuova proposta per la strutturazione del consorzio di garanzia dell'aumento che, alla luce dell'accordo intervenuto tra Premafin ed UGF, assumeva il perfezionamento del progetto d'integrazione in esso previsto.

Successivamente, la Società ha avviato una complessa attività istruttoria e negoziale, volta a valutare la sussistenza dei presupposti di percorribilità dell'operazione di integrazione.

In data 16 aprile 2012, UGF ha comunicato alla Società di ritenere che, al fine di rispecchiare i valori economici delle società coinvolte nell'integrazione così come

emergenti dalle valutazioni effettuate, la partecipazione attesa di UGF nel capitale sociale ordinario di Fonsai quale società incorporante nella prospettata fusione dovesse essere pari al 66,7%.

Il Consiglio di Amministrazione della Società del 19 aprile 2012, dopo aver valutato positivamente la sussistenza dei presupposti di percorribilità dell'integrazione con il Gruppo Unipol sotto il profilo delle motivazioni di carattere industriale ed in termini di *solvency margin pro-forma*, anche prospettico, della società risultante dalla prospettata fusione, ha tuttavia preso atto che la proposta formulata dal Gruppo Unipol non coincideva con le valutazioni effettuate dai propri advisor finanziari. Il Consiglio ha ritenuto comunque che fosse possibile proseguire nell'approfondimento dell'operazione avviando un confronto con il Gruppo Unipol per valutare congiuntamente possibili adeguamenti, anche in relazione alla struttura dell'operazione, che ne potessero incrementare la convenienza per gli azionisti di Fonsai.

A seguito del confronto negoziale con il Gruppo Unipol, il Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2012, ha deliberato di inviare alla controllante Premafin ed alla controllata Milano Assicurazioni e, per conoscenza, a UGF e a Unipol Assicurazioni, una proposta contenente le percentuali attese di partecipazione al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società ritenute da questa accettabili, unitamente alle assunzioni poste a fondamento delle proprie valutazioni.

Al termine di un processo di discussione della proposta che ha coinvolto - oltre alla Società - anche Milano Assicurazioni, il Consiglio di Amministrazione di Premafin ha trasmesso in data 23 maggio 2012 la proposta di Fonsai a UGF. Come comunicato al mercato, la proposta prevede che all'esito della prospettata fusione, UGF detenga il 61% delle azioni ordinarie della società risultante dalla fusione e che gli attuali azionisti di minoranza della Società, di Milano Assicurazioni e di Premafin detengano, rispettivamente, partecipazioni pari al 27,45%, 10,70% e 0,85%. Per maggiori informazioni sulle assunzioni e sui termini della proposta medesima si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 24 maggio 2012.

Alla data della presente Relazione, UGF non ha ancora fatto pervenire alcuna comunicazione al riguardo.

La proposta di aumento di capitale, in questi termini, si inserisce nel più ampio ambito del progetto d'integrazione con il Gruppo Unipol.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è impegnato a monitorare l'avveramento delle condizioni sospensive cui è subordinata l'esecuzione dell'accordo sottoscritto in

data 29 gennaio 2012 fra la controllante Premafin e UGF, dal quale dipende il perfezionamento dell'integrazione.

3. *Andamento gestionale*

Il resoconto intermedio di gestione di Fondiaria - SAI al 31 marzo 2012, consultabile sul sito internet della Società ed al quale si rinvia per maggiori dettagli, rilevava un utile consolidato pari a € 73,5 milioni.

La tabella di seguito riportata riepiloga i dati economici salienti del resoconto intermedio di gestione di Fondiaria - SAI al 31 marzo 2012.

(€ migliaia)

	Danni	Vita Immobiliare	Altre Attività	IC Extra settore	Totale	
Premi netti	1.720.033	854.956			2.574.989	
Commissioni attive		1.203	6.291	-2.560	4.934	
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico	794	252.219	-317	681	0	253.377
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	151	0	0	0	0	151
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	122.985	194.346	12.604	15.638	-12.993	332.580
Altri ricavi	110.936	8.558	4.858	157.164	-172.043	109.473
TOTALE RICAVI E PROVENTI	1.954.899	1.311.282	17.145	179.774	-187.596	3.275.504
Oneri netti relativi ai sinistri	-1.238.898	-1.156.495	0	0	0	-2.395.393
Commissioni passive	0	-1.221	0	-1.586	0	-2.807
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	-6.909	0	-71	-81	0	-7.061
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	-47.915	-19.636	-15.746	-8.966	4771	-87.492
Spese di gestione	-353.872	-50.908	-51	-77.648	57807	-424.672
Altri costi	-236.744	-23.202	-6.979	-101.522	125018	-243.429
TOTALE COSTI E ONERI	-1.884.338	-1.251.462	-22.847	-189.803	187596	-3.160.854

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	70.561	59.820	-5.702	-10.029	0	114.650
Imposte						-43.415
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE						71.235
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE						2.311
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO						73.546
di cui di pertinenza del Gruppo						60.514
di cui di pertinenza di terzi						13.032
Risultato prima delle imposte al 31/03/2011	-24.845	9.668	4.483	-12.988	0	-23.682

4. L'eventuale esistenza di consorzi di garanzia e/o di collocamento, la relativa composizione, nonché le modalità e i termini del loro intervento.

In data 3 febbraio 2012, Fonsai ha conferito a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**”) incarico per la promozione, a condizioni in linea con la prassi di mercato, del consorzio di garanzia relativo all’Aumento di Capitale, nel contesto della suddetta ipotesi di integrazione con UGF, società che a sua volta ha conferito analogo incarico a Mediobanca per il proprio connesso aumento di capitale.

In tale ambito, Fondiaria - SAI e UGF hanno ricevuto la disponibilità da parte di Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stanley, Nomura, UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking a partecipare – in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, a condizioni in linea con la prassi di mercato, successivamente alla soddisfacente analisi del progetto di integrazione – al consorzio per i rispettivi aumenti di capitale, con la precisazione che la disponibilità di UniCredit Corporate & Investment Banking è condizionata al completamento del processo necessario per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte dei competenti organi interni anche alla luce delle disposizioni previste dall’art. 136 del d. lgs. n. 385/1993.

Gli impegni preliminari assunti da Mediobanca e dalle altre suddette banche sono strettamente connessi al positivo esito della prospettata operazione di integrazione con Unipol, non essendo stata fornita analoga garanzia alla Società in prospettiva *stand alone*. Conseguentemente, le manifestazioni di disponibilità pervenute dalle banche del consorzio sono tra l'altro condizionate all'esecuzione del progetto di integrazione.

5. *Le eventuali altre forme di collocamento previste.*

Non sono previste altre forme di collocamento privato.

6. *I criteri in base ai quali è stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il rapporto di assegnazione previsto.*

Come detto, la proposta sottoposta alla Vostra approvazione prevede che il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e quello delle Azioni di Categoria B sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato.

Conseguentemente alla determinazione dei prezzi di sottoscrizione (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), il Consiglio di Amministrazione definirà il numero massimo di azioni da emettere e il rapporto di offerta in opzione di queste ultime.

7. *Gli azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alla quota posseduta, le azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati.*

Fatto salvo quanto segue, alla data della presente Relazione non sono pervenute alla Società, da parte degli azionisti, manifestazioni di disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione. Nell'ambito dell'operazione di integrazione suddetta (cfr. § 1), UGF si è impegnata, tramite la sottoscrizione dell'aumento di capitale di Premafin riservato alla stessa UGF e a determinate condizioni, a fare in modo che Premafin e la sua controllata Finadin S.p.A. abbiano le disponibilità liquide per sottoscrivere l'Aumento di Capitale per la quota di loro rispettiva competenza.

8. Il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione.

Ai fini del ripristino delle condizioni di esercizio, la normativa di riferimento prevede che la Società debba “*presentare, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura*” (art. 227 d.lgs. 209/05). L'ISVAP ha ribadito l'urgenza di procedere senza indugio alle operazioni di rafforzamento patrimoniale, senza individuare un termine ultimo per il perfezionamento delle stesse.

Allo stato, tenuto conto del complesso ed articolato *iter* autorizzativo e regolamentare al quale risulta soggetto il progetto di integrazione oggetto dell'accordo del citato accordo del 29 gennaio 2012 tra Premafin e UGF, non è possibile definire una tempistica precisa. Tale tempistica presuppone, infatti, il verificarsi delle condizioni alle quali è soggetto l'accordo e la definizione dei termini e delle condizioni dell'integrazione con UGF. Fermo quanto sopra si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, il completamento dell'operazione di Aumento di Capitale si concluda comunque entro il 31 dicembre 2012.

9. La data di godimento delle azioni.

Le azioni ordinarie e le Azioni di Categoria B che saranno emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale oggetto della presente Relazione avranno godimento regolare e, pertanto, il diritto all'eventuale dividendo maturerà già a partire dai risultati dell'esercizio 2012.

10. Effetti economico patrimoniali dell'operazione

Per immediatezza di riferimento si riportano di seguito i dati inclusi nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012 di Fondiaria - SAI riguardanti, a livello consolidato, il patrimonio netto, gli investimenti e le riserve tecniche, con l'avvertenza che tale resoconto è redatto in base a principi contabili internazionali e non in base ai principi contabili civilistici italiani.

Patrimonio netto

(€ migliaia)	31/03/12	31/12/11
--------------	----------	----------

Patrimonio Netto	2.201.143	1.556.708
Patrimonio Netto di Gruppo	1.497.847	1.036.952
Capitale	494.731	494.731
Riserve di capitale	310.990	315.460
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali	985.831	1.834.570
Azioni proprie	(213.026)	(213.026)
Riserva per differenze di cambio	-64.521	-56.772
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita	-65.950	-478.283
Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio	-10.722	-7.009
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	60.514	-852.719
Patrimonio Netto di Terzi	703.296	519.756
Capitale e riserve di terzi	722.600	903.659
Utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio	-32.336	-201.984
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	13.032	-181.919
Investimenti		
(€ migliaia)	31/03/12	31/12/11
Investimenti immobiliari	2.695.945	2.759.245
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	111.881	116.558
Investimenti posseduti sino alla scadenza	625.256	599.713
Finanziamenti e crediti	3.745.475	3.688.865
Attività finanziarie disponibili per la vendita	19.151.606	17.598.287
Attività finanziarie a fair value rilevato a cont economico	8.173.582	9.026.664
Totale investimenti	34.503.745	33.789.332

Attività materiali: immobili e altre attività materiali	398.582	401.744
Totale attività non correnti	34.902.327	34.191.076
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	938.766	976.582
Totale attività non correnti e disponibilità liquide	35.841.093	35.167.658

Riserve tecniche lorde

(€ migliaia) 31/03/12 31/12/11

Riserve Tecniche Danni

Riserva premi	2.586.021	2.741.846
Riserva sinistri	9.789.629	9.858.123
Altre reserve	9.857	10.353
Totale riserve Danni	12.385.507	12.610.322

Riserve Tecniche Vita

Riserve per somme da pagare	515.633	360.690
Riserve matematiche	14.934.057	15.163.237
Riserve tecniche per cui il rischio dell'investimento è sopportato agli assicurati	7.389.006	7.666.345
Altre reserve	-411.028	-693.089
	22.427.668	

Totale Riserve Vita 22.497.183

Totale Riserve Tecniche Lorde 34.813.175 35.107.505

In relazione agli effetti pro-forma dell'Aumento di Capitale, pur non disponendo al momento di tutte le informazioni necessarie a misurarne l'impatto netto sul patrimonio netto consolidato di Gruppo, si stima che – al netto dei costi di transazione – l'operazione comporterà, in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento:

- un rafforzamento patrimoniale e finanziario di circa 1.040 milioni di Euro;
- effetti finanziari ed economici dipendenti dalla tipologia di impiego delle risorse finanziarie derivanti dall'Aumento di Capitale, che, tenuto conto delle attuali condizioni

di mercato, potrebbe attestarsi nell'ordine di circa 40 milioni di Euro, al lordo dell'effetto fiscale.

11. Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore o della redistribuzione dello stesso tra più categorie di azioni.

Non essendo ancora stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il numero di azioni da emettere ed il relativo rapporto di opzione, elementi tutti che saranno determinati solo in prossimità dell'attuazione dell'Aumento di Capitale in funzione dell'andamento del mercato, non risulta possibile al momento né determinare, né formulare una stima dell'effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni per gli azionisti ordinari e di risparmio che non esercitassero integralmente i diritti di opzione loro spettanti. È tuttavia possibile sin d'ora anticipare che si tratterà di un effetto diluitivo significativo.

12. Autorizzazioni delle Autorità Competenti.

L'operazione proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità.

In particolare, le modifiche statutarie conseguenti all'operazione stessa sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Inoltre, l'esecuzione dell'Aumento di Capitale richiede, ai sensi dell'art. 94 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, la pubblicazione di un prospetto informativo di offerta e quotazione soggetto all'approvazione della Consob.

13. Altre informazioni.

La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B in esercizio dei diritti d'opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. I titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

Il pagamento integrale dei prezzi di offerta delle azioni dovrà essere effettuato al momento della sottoscrizione all'intermediario presso il quale verrà effettuata la sottoscrizione da parte dell'azionista.

14. Modifiche dello statuto sociale e diritto di recesso.

Qualora venga confermata l'approvazione della proposta di Aumento di Capitale di cui alla presente Relazione, sarà necessario procedere all'integrazione dell'art. 5 dello statuto sociale mediante inserimento di un nuovo ultimo comma che dia conto dell'avvenuta assunzione della relativa delibera da parte dell'Assemblea straordinaria. Tale modifica viene evidenziata nel prospetto di seguito riportato che, nella colonna di sinistra, evidenzia il testo risultante a seguito delle modifiche riguardanti l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio e del raggruppamento azionario di cui al primo e secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Testo di riferimento	Testo proposto
Art. 5 (Misura del capitale)	Art. 5 (Misura del capitale)
Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in: - n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale; - n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.	Invariato
Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle	Invariato

assicurazioni sulla vita.	
La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.	Invariato
Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.	Invariato
In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.	Invariato
L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo	Invariato

<p>annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.</p>	
	<p><u>L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi di emissione, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni di Categoria B (come definite al successivo art. 6), aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A (come pure definite al successivo art. 6), ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, cod. civ. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinché, nei modi e nelle forme di legge:</u></p> <p>(i) <u>definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni</u></p>

	<p><u>delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;</u></p> <p><u>(ii) determini – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;</u></p> <p><u>(iii) determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;</u></p> <p><u>(iv) predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di</u></p>
--	---

	<p><u>capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso.</u></p>
--	--

La predetta modifica dell'art. 5 dello statuto sociale non integra la fattispecie prevista per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la stessa non è soggetta all'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Come già segnalato, la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, le modifiche statutarie conseguenti sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;*

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

- 1) *di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00 (unmiliardocentomilioni/00), comprensivo degli eventuali sovrapprezzi, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie ed Azioni di Categoria B aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A, ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, del codice civile;*
- 2) *di stabilire che l'aumento di capitale sia destinato alla gestione relativa alle assicurazioni danni ed alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita nelle proporzioni correnti;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinché, nei modi e nelle forme di legge:*
 - (i) *definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;*
 - (ii) *determini – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;*
 - (iii) *determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;*
 - (iv) *predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso;*
- 4) *di modificare l'Articolo 5 dello Statuto sociale come segue:*

Art. 5 – Misura del capitale

“Il capitale sociale è di Euro 494.731.136,00 diviso in:

- n. 367.047.470 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;

- n. 127.683.666 azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 322.210.947,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 172.520.189,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 205.396.577,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 125.833.183,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 70 azioni ordinarie e di n. 66 azioni di risparmio, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, nonché di adeguare conseguentemente i valori numerici per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.

L'Assemblea straordinaria del [...] 2012 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi di emissione, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni di Categoria B (come definite al successivo art. 6), aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A (come pure definite al successivo art. 6), ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, cod. civ. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinché, nei modi e nelle forme di legge:

- (i) definisca i prezzi di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione e delle Azioni di Categoria B (comprensivi degli eventuali sovrapprezzi), tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato;*
- (ii) determini – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione e di Azioni di Categoria B, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;*
- (iii) determini la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2012. Qualora entro il 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;*
- (iv) predisponga, sottoscriva e presenti tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale ivi inclusi la domanda di ammissione a quotazione in Borsa delle Azioni di Categoria B, la comunicazione e contestuale richiesta di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo alla Consob, il prospetto informativo e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso.”*

- 5)** *di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente fra loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere affinché per porre in essere tutto quanto sopra occorre per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge e (b) provvedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi di legge, del*

testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni conseguenti l'esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

* * * *

5. Modifica dell'art. 9 (Convocazione) dello statuto sociale.

Signori partecipanti,

Part. 9 dello statuto della Società prevede che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e che tale termine può essere prorogato "sino a centottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura del capitale e all'oggetto della società lo richiedano ovvero quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante".

Si propone di confermare la modifica della citata disposizione dell'art. 9 in modo da consentirne l'applicazione anche con riferimento all'ipotesi – prevista dagli artt. 92 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private) e 2364, ultimo comma, del codice civile – di redazione del bilancio consolidato. Si propone pertanto di inserire all'art. 9, comma 4, dello statuto un generico riferimento alla sussistenza delle condizioni di legge per poter convocare l'assemblea di approvazione del bilancio nel maggior termine di centottanta giorni.

Di seguito si riporta l'articolo 9 dello statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo vigente.

Testo di riferimento	Testo Proposto
<p>Art. 9 (Convocazione)</p> <p>L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, o da un componente delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. Inoltre, tale avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla disciplina applicabile, nel quotidiano "Il</p>	<p>Art. 9 (Convocazione)</p> <p>L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, o da un componente delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. Inoltre, tale avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla disciplina applicabile, nel quotidiano "Il</p>

<p>Sole 24 Ore”.</p> <p>Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione.</p> <p>L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.</p> <p>Tale termine può essere, nel rispetto delle prescrizioni di legge, prorogato sino a centottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società lo richiedano ovvero quando l’attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante.</p> <p>L’assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L’assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.</p>	<p>Sole 24 Ore”.</p> <p>Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione.</p> <p>L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.</p> <p>Tale termine può essere, nel rispetto delle prescrizioni di legge, prorogato sino a centottanta giorni quando <u>ricorrono le condizioni di legge</u> particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società lo richiedano ovvero quando l’attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante.</p> <p>L’assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L’assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.</p>
--	---

La presente proposta di modifica dell’art. 9 dello statuto non integra fattispecie previste per l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell’art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la proposta non è soggetta all’approvazione dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Si segnala infine che la proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità. In particolare, la modifica statutaria conseguente è soggetta all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria - SAI S.p.A.:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;*

delibera

in via di cautela, in sostituzione ex articolo 2377, ottavo comma, codice civile della deliberazione assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 19 marzo 2012:

- 1) *di modificare le disposizioni statutarie relative alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio approvando, per l'articolo 9 dello statuto sociale di Fondiaria - SAI S.p.A., il seguente nuovo testo:*

Art. 9 - Convocazione

“L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, o da un componente delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. Inoltre, tale avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla disciplina applicabile, nel quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge.

L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.”

- 2) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge.*

* * * *

Milano, 25 maggio 2012

Fondiarìa – SAI S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione